

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI,
DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO**

Il Municipio di Muzzano richiamati gli art. 192 LOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP) e le Norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR),

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione.

Definizioni

Art. 2

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Obbligo

Art. 4

L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo d'autorizzazione da parte del Municipio.

Validità

Art. 5

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Esenzioni

Art. 6

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purchè non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figurino alcuna pubblicità per terzi (Sponsor);
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purchè non superino la superficie di mq 0.25 e non siano luminose o di natura rifrangente;
 - gli impianti di proprietà del comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purchè riferite all'attività colà esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Divieti**Art. 7**

1. È vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. È inoltre vietata:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui l'art. 2 ss LImp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
 - l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container.
3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

Obblighi**Art. 8**

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione e modifica dell'attività;
 - quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.

CAPITOLO III

Procedura

Domanda Art. 9

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria Comunale di Muzzano.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale);
 - disegno in scala e fotografie dell'impianto o insegna;
 - fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.

Coordinamento Art. 10 con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

Coordinamento Art. 11 con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

CAPITOLO IV

Tasse

a) In generale Art. 12

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 LImp – art. 9 RLImp).
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui all'art. 68 del Regolamento Comunale di Muzzano.

b) Tassa di decisione Art. 13

Il Municipio preleva le tasse di decisione seguenti (art. 14 LImp).

- **Insegne non luminose:**

fino a 1 mq: fr. 100.--;
per dimensioni superiori: fr. 100.-- il mq e frazione decimale arrotondata;
se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- **Insegne luminose:**

fino a 1 mq: fr. 200.--;
per dimensioni superiori: fr. 200.-- il mq e frazione decimale arrotondata;
se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

- **Insegne dipinte:**

fino a 1 mq: fr. 50.--;
per dimensioni superiori: fr. 50.-- il mq e frazione decimale arrotondata.

- **Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni:**

fino a 2 mq: fr. 50.--;
per ogni mq in più: fr. 20.--.

- **Lanterne e bacheche:**

fr. 100.-- (a corpo) per unità.

- **Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:**

fino a 2 mq: fr. 150.--;
per ogni mq in più: fr. 50.--.

- **Pannelli destinati all'affissione di pubblicità per terzi:**

- formato F4 (cm 90.5x128) fr. 100.--
- formato F200 (cm 120x170) fr. 200.--
- formato F12 (CM 271x128) fr. 400.--
- formato GF (cm 400x300) fr. 700.--
- altri formati (a dipendenza delle dimensioni): da fr. 500.-- a fr. 2'000.--

Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

- **Richiami sonori:**

(in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv. 1)
da fr. 50.-- a fr. 200.--, a dipendenza della durata della manifestazione.

- **Palloni aerostatici:**

(in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv. 1)
da fr. 100.-- a fr. 250.--, a dipendenza della durata di esposizione.

Esenzioni e riduzioni Art. 15

1. La posta di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.--, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Norme edilizie

a) In generale Art. 16

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.

b) Nucleo Art. 17

Gli impianti previsti all'interno del nucleo (Centro storico, ecc.) sottostanno alle restrizioni delle relative norme speciali.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Sanzioni Art. 18

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.

In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 19

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 della LOC, ed entra in vigore il 1. agosto 2002.